


STATUTO


MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
€16,00
 SELECTION
 010009918 000001000 010000001
 000000000 12/01/2012 08 20 40
 4528-00008 0000007766666666
 IDENTIFICATIVO DI UNO DEI 16

I - DISPOSIZIONI GENERALI

è costituita, con durata illimitata e con sede legale in RIANO via 100

"Associazione Territoriale A.N.S.A.P. di RIANO" (d'ora in poi solo

Lo spostamento della sede legale dell'Associazione Territoriale all'interno dell'ambito territoriale assegnato dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P., così come indicato nella propria denominazione, non richiede una modifica statutaria.

L'erogazione dei predetti servizi in convenzione, qualora effettuata in favore di soggetti appartenenti alle categorie professionali rappresentate dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P., presuppone la preventiva iscrizione degli stessi all'A.N.S.A.P., con conseguente rilascio della tessera nazionale di Associato A.N.S.A.P.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa, fatta salva la possibilità di cessazione e/o revoca del vincolo associativo per volontà del Socio ovvero nei casi di espulsione previsti dal presente Statuto.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ART. 4 - FINALITA'

Scopo primario dell'Associazione Territoriale è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese e ai lavoratori autonomi associati ad A.N.S.A.P., svolgendo le seguenti attività di tutela sindacale e di difesa degli interessi collettivi dei propri soci:

- 1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti all'Associazione Territoriale con assoluta obiettività e libertà nei confronti degli Enti pubblici e privati;
- 2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- 3) promuovere e partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di CCNL e di accordi sindacali su base locale;
- 4) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa, previa espressa autorizzazione degli Organi Confederali A.N.S.A.P.

L'Associazione Territoriale, inoltre, previa autorizzazione degli Organi Nazionali A.N.S.A.P., promuove ed eroga ai propri Soci i servizi di assistenza e consulenza offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P. e/o convenzionati con A.N.S.A.P. (servizi di patronato, servizi CAF, servizi CAA, servizi formativi, etc.).

L'Associazione Territoriale, infine, per il perseguimento dei propri scopi statuari e ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la partecipazione a società di servizi costituite dall'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. per l'assistenza e consulenza a Soci e Associati A.N.S.A.P.

ART. 5 - AUTONOMIA GIURIDICA E PATRIMONIALE

L'Associazione Territoriale è dotata di autonoma personalità giuridica e gode di autonomia negoziale, amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale rispetto alla Confederazione A.N.S.A.P. e agli Enti da essa promossi, dotandosi a tal fine, oltre che di proprio Statuto, anche di codice fiscale e/o partita iva.

L'Associazione Territoriale e i propri legali rappresentanti sono responsabili, in via esclusiva, di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi in generale, siano esse di natura contrattuale che extracontrattuale ed ancorché contratte per il perseguimento di finalità istituzionali A.N.S.A.P., obbligandosi a tenere indenne e manlevare l'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. da eventuali pretese avanzate da creditori e terzi in generale.

I rappresentanti legali dell'Associazione Territoriale rispondono personalmente ed in solido con il fondo comune dell'Associazione delle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi e, in ogni caso, di eventuale disavanzo economico.

ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione Territoriale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune dell'Associazione Territoriale è costituito da:

- 1) quote annuali e contributi versati dai soci, nella misura con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2) contributi sindacali versati dall'Associazione e/o dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P.;
- 3) contributi versati da enti pubblici e privati in convenzione;
- 4) contributi volontari versati da eventuali utenti di servizi non soci dell'Associazione;
- 5) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 6) erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Tutte le entrate dell'Associazione Territoriale dovranno pervenire su conti correnti bancari e/o postali appositamente accesi dal proprio Presidente.

ART. 7 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'Associazione Territoriale ha l'obbligo di redigere annualmente il Rendiconto Economico e Finanziario.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il quindici febbraio il Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale predispose il Rendiconto Economico e Finanziario relativo all'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Entro il trenta marzo l'Assemblea dei Soci approva il Rendiconto Economico e Finanziario annuale.



FIRMA

FIRMA

Possono
giuridici
- Imp
pic
Agi
- La
- co
- Li
- E
- F
La d
dell
Tutt
Naz
Tut
alle
de
as
Le
di

[illegible]

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa, fatta salva la possibilità di cessazione e/o revoca del vincolo associativo per volontà del Socio ovvero nei casi di espulsione previsti dal presente Statuto.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ART. 4 - FINALITÀ

Scopo primario dell'Associazione Territoriale è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese e ai lavoratori autonomi associati ad A.N.S.A.P., svolgendo le seguenti attività di tutela sindacale e di difesa degli interessi collettivi dei propri soci:

- 1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti all'Associazione Territoriale con assoluta obiettività e libertà nei confronti degli Enti pubblici e privati;
- 2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- 3) promuovere e partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di CCNL e di accordi sindacali su base locale;
- 4) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa, previa espressa autorizzazione degli Organi Confederali A.N.S.A.P.

L'Associazione Territoriale, inoltre, previa autorizzazione degli Organi Nazionali A.N.S.A.P., promuove ed eroga ai propri Soci i servizi di assistenza e consulenza offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P. e/o convenzionati con A.N.S.A.P. (*servizi di patronato, servizi CAF, servizi CAA, servizi formativi, etc.*).

L'Associazione Territoriale, infine, per il perseguimento dei propri scopi statutari e ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la partecipazione a società di servizi costituite dall'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. per l'assistenza e consulenza a Soci e Associati A.N.S.A.P.

ART. 5 - AUTONOMIA GIURIDICA E PATRIMONIALE

L'Associazione Territoriale è dotata di autonoma personalità giuridica e gode di autonomia negoziale, amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale rispetto alla Confederazione A.N.S.A.P. e agli Enti da essa promossi, dotandosi a tal fine, oltre che di proprio Statuto, anche di codice fiscale e/o partita iva.

L'Associazione Territoriale e i propri legali rappresentanti sono responsabili, in via esclusiva, di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi in generale, siano esse di natura contrattuale che extracontrattuale ed ancorché contratte per il perseguimento di finalità istituzionali A.N.S.A.P., obbligandosi a tenere indenne e manlevare l'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. da eventuali pretese avanzate da creditori e terzi in generale.

I rappresentanti legali dell'Associazione Territoriale rispondono personalmente ed in solido con il fondo comune dell'Associazione delle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei terzi e, in ogni caso, di ogni eventuale disavanzo economico.

ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione Territoriale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune dell'Associazione Territoriale è costituito da:

- 1) quote annuali e contributi versati dai soci, nella misura con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2) contributi sindacali versati dall'Associazione e/o dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P.;
- 3) contributi versati da enti pubblici e privati in convenzione;
- 4) contributi volontari versati da eventuali utenti di servizi non soci dell'Associazione;
- 5) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 6) erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Tutte le entrate dell'Associazione Territoriale dovranno pervenire su conti correnti bancari e/o postali appositamente accesi dal proprio Presidente.

ART. 7 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'Associazione Territoriale ha l'obbligo di redigere annualmente il Rendiconto Economico e Finanziario.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il quindici febbraio il Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale predispose il Rendiconto Economico e Finanziario relativo all'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Entro il trenta marzo l'Assemblea dei Soci approva il Rendiconto Economico e Finanziario annuale.

Possono
giuridici

- Imp
picc

Ag

- La

-

co

- Li

- E

- P

La d

dell

Tut

Naz

Tut

alle

de

as

Le

di



FIRMA

FIRMA

ART. 8 - SOCI

Possono presentare istanza di ammissione in qualità di Soci dell'Associazione Territoriale tutte le persone fisiche e/o giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie:

- Imprese individuali, società di persone e società di capitali aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della micro, piccola e media impresa, operanti in qualsiasi settore merceologico quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Agricoltura - Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Industria;
- Lavoratori Autonomi operanti in qualsiasi settore merceologico quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Agricoltura (*piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affittuari e concedenti*);
- Liberi Professionisti per i quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali;
- Esperti e/o liberi professionisti che erogano servizi ai Soci in convenzione con l'Associazione Territoriale;
- Pensionati appartenenti ad una delle predette categorie, regolarmente iscritti alla A.N.S.A.P. Pensionati.

La domanda di ammissione del nuovo Socio va indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che la esamina e delibera in merito al suo accoglimento alla prima riunione utile.

Tutti coloro che assumono la qualità di Socio dell'Associazione Territoriale debbono essere iscritti all'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. mediante tesseramento unico ed unitario su base nazionale.

Tutti i Soci dell'Associazione Territoriale partecipano alla vita associativa con pari diritti e doveri, contribuendo attivamente allo sviluppo delle attività associative ed esprimendo il proprio voto per l'elezione degli organi sociali e per l'adozione delle decisioni riservate all'Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Le quote e i contributi associativi a vario titolo versati dai Soci sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 148, co. 8, lett. f) T.U.I.R..

ART. 9 - INCARICATI SINDACALI

Tutti i componenti degli organi statutari dell'Associazione Territoriale agiscono in qualità di incaricati sindacali A.N.S.A.P., assumendo il titolo di Dirigenti Territoriali A.N.S.A.P..

Tutte le cariche sindacali di natura elettiva hanno la durata di un quinquennio e possono essere confermate anche per i quinquenni successivi, senza limite al numero di mandati consecutivi.

L'Associazione Territoriale, inoltre, per l'attività di proselitismo sindacale, potrà avvalersi della collaborazione di Volontari sindacali.

L'assunzione di cariche sindacali, siano esse elettive o di volontariato sindacale, non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o forme assimilabili, alle dipendenze dell'Associazione Territoriale ovvero di A.N.S.A.P. e/o degli Enti e Società da essa promossi e costituiti.

Le cariche sindacali disciplinate dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI

I Soci che commettono una delle seguenti infrazioni vengono rinviati al giudizio del Consiglio Direttivo ad iniziativa del Presidente dell'Associazione:

- a) indegnità morale;
- b) inosservanza delle norme del presente Statuto;
- c) inosservanza delle deliberazioni degli Organi sociali e/o confederali;
- d) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale A.N.S.A.P.;
- e) divulgazione a terzi di informazioni o documentazione interna A.N.S.A.P.;
- f) inosservanza delle norme statutarie e regolamentari A.N.S.A.P..

Proporzionalmente alla gravità dell'infrazione contestata, il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio uno dei seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- sospensione dall'attività associativa per un periodo massimo di un anno;
- espulsione.

Nelle more della decisione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione può, in via cautelativa, procedere alla sospensione del Socio.

FIRMA

FIRMA

FIRMA



ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CARICHE SINDACALI

Su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, chiunque ricopra cariche sindacali all'interno dell'Associazione Territoriale potrà essere rinviato al giudizio della Commissione Nazionale di Garanzia A.N.S.A.P. nei seguenti casi:

- a) indegnità morale;
- b) inosservanza delle norme contenute nel presente Statuto ovvero nello Statuto, nel Codice Etico e nei Regolamenti confederali A.N.S.A.P.
- c) comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- d) assunzione di incarichi sindacali in altre associazioni e/o confederazioni sindacali;
- e) inosservanza delle deliberazioni degli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- f) divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P.;
- g) erogazione di servizi istituzionali ai Soci A.N.S.A.P. per il tramite di Enti e società non appartenenti al Sistema A.N.S.A.P., salvo espressa deroga degli Organi Nazionali A.N.S.A.P..

Nelle more della decisione Commissione Nazionale di Garanzia A.N.S.A.P., il Presidente dell'Associazione Territoriale può procedere, in via cautelativa, alla sospensione della carica sindacale.

II - ORGANIZZAZIONE

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

L'Associazione Territoriale è dotata dei seguenti organi interni che ne assicurano la corretta gestione e funzionamento:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Segretario;
5. Revisore dei Conti.

L'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione Territoriale è libera e rispondente al principio del cd. "voto singolo" di cui all'art. 2538 c.c., per cui ad ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Gli Organi sociali vengono sciolti anticipatamente nel caso in cui venga meno il numero legale dei membri per qualsivoglia ragione.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci costituisce il massimo organo deliberante dell'Associazione Territoriale ed è costituita da tutti gli iscritti dell'Associazione Territoriale.

Funzioni e compiti. L'Assemblea dei Soci:

- a) delinea l'indirizzo generale e le linee programmatiche delle attività sindacali e dei servizi associativi erogati dall'Associazione, in conformità alle direttive impartite dagli Organi Nazionali;
- b) avvia ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statutarî A.N.S.A.P. e allo sviluppo organizzativo dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. sul territorio di propria competenza;
- c) approva i rendiconti economici e finanziari annuali, preventivi e consuntivi, dell'Associazione;
- d) elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di rimozione;
- f) nomina il Revisore dei Conti, qualora si renda necessario;
- g) nomina i nuovi componenti degli Organi interni in sostituzione dei componenti originariamente eletti, qualora dimissionari o revocati dall'incarico per qualsivoglia motivo;
- h) adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente dell'Associazione, procedendo all'elezione del nuovo Presidente.
- i) dichiara lo scioglimento degli Organi interni nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti nazionali;
- j) determina annualmente l'entità delle indennità di carica e dei rimborsi spese da corrispondersi ai dirigenti sindacali dell'Associazione, nei limiti delle disponibilità economiche della stessa;
- k) delibera in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

Convoca
all'anno,
almeno 2
L'avviso
alternati
pubblica
Validità
metà d
l'Asses
Decisi
deliber
Ciascu
Le del
perio
"home

Il Co
del S
Il Co
I me
adu
Fur
a)

b)
c)
d)
C
a



FIRMA

FIRMA

ART. 8 - SOCI

Possono presentare istanza di ammissione in qualità di Soci dell'Associazione Territoriale tutte le persone fisiche e/o giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie:

- Imprese individuali, società di persone e società di capitali aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della micro, piccola e media impresa, operanti in qualsiasi settore merceologico quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Agricoltura - Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Industria;
- Lavoratori Autonomi operanti in qualsiasi settore merceologico quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Agricoltura (*piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affittuari e concedenti*);
- Liberi Professionisti per i quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali;
- Esperti e/o liberi professionisti che erogano servizi ai Soci in convenzione con l'Associazione Territoriale;
- Pensionati appartenenti ad una delle predette categorie, regolarmente iscritti alla A.N.S.A.P. Pensionati.

La domanda di ammissione del nuovo Socio va indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che la esamina e delibera in merito al suo accoglimento alla prima riunione utile.

Tutti coloro che assumono la qualità di Socio dell'Associazione Territoriale debbono essere iscritti all'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. mediante tesseramento unico ed unitario su base nazionale.

Tutti i Soci dell'Associazione Territoriale partecipano alla vita associativa con pari diritti e doveri, contribuendo attivamente allo sviluppo delle attività associative ed esprimendo il proprio voto per l'elezione degli organi sociali e per l'adozione delle decisioni riservate all'Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Le quote e i contributi associativi a vario titolo versati dai Soci sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 148, co. 8, lett.f) T.U.I.R..

ART. 9 - INCARICATI SINDACALI

Tutti i componenti degli organi statutari dell'Associazione Territoriale agiscono in qualità di incaricati sindacali A.N.S.A.P., assumendo il titolo di Dirigenti Territoriali A.N.S.A.P..

Tutte le cariche sindacali di natura elettiva hanno la durata di un quinquennio e possono essere confermate anche per i quinquenni successivi, senza limite al numero di mandati consecutivi.

L'Associazione Territoriale, inoltre, per l'attività di proselitismo sindacale, potrà avvalersi della collaborazione di Volontari sindacali.

L'assunzione di cariche sindacali, siano esse elettive o di volontariato sindacale, non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o forme assimilabili, alle dipendenze dell'Associazione Territoriale ovvero di A.N.S.A.P. e/o degli Enti e Società da essa promossi e costituiti.

Le cariche sindacali disciplinate dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI

I Soci che commettono una delle seguenti infrazioni vengono rinviati al giudizio del Consiglio Direttivo ad iniziativa del Presidente dell'Associazione:

- a) Indegna morale;
- b) inosservanza delle norme del presente Statuto;
- c) inosservanza delle deliberazioni degli Organi sociali e/o confederali;
- d) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale A.N.S.A.P.;
- e) divulgazione a terzi di informazioni o documentazione interna A.N.S.A.P.;
- f) inosservanza delle norme statutarie e regolamentari A.N.S.A.P..

Proporzionalmente alla gravità dell'infrazione contestata, il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio uno dei seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- sospensione dall'attività associativa per un periodo massimo di un anno;
- espulsione.

Nelle more della decisione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione può, in via cautelativa, procedere alla sospensione del Socio.

FIRMA

FIRMA

FIRMA



ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CARICHE SINDACALI

Su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, chiunque ricopra cariche sindacali all'interno dell'Associazione Territoriale potrà essere rinviato al giudizio della Commissione Nazionale di Garanzia A.N.S.A.P. nei seguenti casi:

- a) Indegnità morale;
- b) inosservanza delle norme contenute nel presente Statuto ovvero nello Statuto, nel Codice Etico e nei Regolamenti confederali A.N.S.A.P.
- c) comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- d) assunzione di incarichi sindacali in altre associazioni e/o confederazioni sindacali;
- e) inosservanza delle deliberazioni degli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- f) divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P.;
- g) erogazione di servizi istituzionali ai Soci A.N.S.A.P. per il tramite di Enti e società non appartenenti al Sistema A.N.S.A.P., salvo espressa deroga degli Organi Nazionali A.N.S.A.P..

Nelle more della decisione Commissione Nazionale di Garanzia A.N.S.A.P., il Presidente dell'Associazione Territoriale può procedere, in via cautelativa, alla sospensione della carica sindacale.

II - ORGANIZZAZIONE

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

L'Associazione Territoriale è dotata dei seguenti organi interni che ne assicurano la corretta gestione e funzionamento:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Segretario;
5. Revisore dei Conti.

L'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione Territoriale è libera e rispondente al principio del cd. "voto singolo" di cui all'art. 2538 c.c., per cui ad ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Gli Organi sociali vengono sciolti anticipatamente nel caso in cui venga meno il numero legale dei membri per qualsivoglia ragione.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci costituisce il massimo organo deliberante dell'Associazione Territoriale ed è costituita da tutti gli iscritti dell'Associazione Territoriale.

Funzioni e compiti. L'Assemblea dei Soci:

- a) delinea l'indirizzo generale e le linee programmatiche delle attività sindacali e dei servizi associativi erogati dall'Associazione, in conformità alle direttive impartite dagli Organi Nazionali;
- b) avvia ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statuari A.N.S.A.P. e allo sviluppo organizzativo dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. sul territorio di propria competenza;
- c) approva i rendiconti economici e finanziari annuali, preventivi e consuntivi, dell'Associazione;
- d) elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di rimozione;
- f) nomina il Revisore dei Conti, qualora si renda necessario;
- g) nomina i nuovi componenti degli Organi interni in sostituzione dei componenti originariamente eletti, qualora dimissionari o revocati dall'incarico per qualsivoglia motivo;
- h) adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente dell'Associazione, procedendo all'elezione del nuovo Presidente.
- i) dichiara lo scioglimento degli Organi interni nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti nazionali;
- j) determina annualmente l'entità delle indennità di carica e dei rimborsi spese da corrispondersi ai dirigenti sindacali dell'Associazione, nei limiti delle disponibilità economiche della stessa;
- k) delibera in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

Convoca
all'anno,
almeno 2
L'avviso
alternati
pubblica
Validità
metà di
l'Asser
Decisi
deliber
Classi
Le del
periodo
"home

Il Co
dei §
Il Co
I me
adu
Fur
a)

b)
c)
d)
C
a
E



FIRMA

FIRMA

zione
i:

amenti

ema

riale

Convocazione. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica ovvero da 1/3 dei soci.

L'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, di: lettera raccomandata, FAX, posta elettronica, affissione presso la sede dell'Associazione ovvero pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

Validità delle riunioni. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Decisioni. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dallo Statuto e dai Regolamenti Nazionali, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Ciascun Socio esprime un voto e può rappresentare non più di cinque Soci mediante delega scritta.

Le decisioni espresse dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci e vengono pubblicate mediante affissione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, presso la sede dell'Associazione ovvero, in alternativa, mediante pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Associazione e rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, comunque non superiore a cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Funzioni e compiti. Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed adempie a qualsiasi mandato gli venga da essa affidato, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione delle attività sindacali e all'erogazione dei servizi A.N.S.A.P.;
- esegue le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci e/o dagli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- predispone i rendiconti economici e finanziari annuali per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- nomina il Segretario dell'Associazione Territoriale.

Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica.

In caso d'inottemperanza da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza dei propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente e ai restanti membri.

Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.

Decisioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, non superiore a cinque anni, salvo i casi di rimozione anticipata, ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

- rappresenta a livello politico-sindacale l'Associazione e ne cura i rapporti istituzionali con Enti, P.A. e soggetti privati nell'ambito territoriale riconosciuto all'Associazione;
- convoca le riunioni degli Organi interni dell'Associazione;
- coordina tutte le attività organizzative, amministrative e gestionali dell'Associazione;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche dell'Associazione;
- cura i rapporti con banche ed istituti di credito, accende c/c bancari;
- svolge ogni ulteriore compito affidatogli dagli Organi Confederali, dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo;

FIRMA

FIRMA

FIRMA

g) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Territoriale è chiamata a designare i propri rappresentanti.

Il Presidente dell'Associazione può essere rimosso nei seguenti casi: Ingiustificata inoperosità; indegnità morale; attività svolta in contrasto con le prescrizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Confederali; inosservanza delle deliberazioni e dei compiti affidati dall'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio Direttivo; impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni statutarie.

Il provvedimento di rimozione va approvato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri sono devoluti al Vice Presidente dell'Associazione, se nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo tecnico dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo ed esercita le seguenti funzioni:

- assolve a tutti i compiti organizzativi, amministrativi e gestionali affidati dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;
- redige i verbali delle riunioni degli Organi interni dell'Associazione;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente, provvedendo all'apertura e gestione dei conti correnti bancari dell'Associazione se espressamente autorizzato dal Presidente;
- provvede alla tenuta dei registri contabili ed è responsabile degli atti giustificativi di spese dell'Associazione.

Il Segretario può essere nominato anche tra soggetti estranei all'Associazione Territoriale e può essere assunto alle dipendenze della stessa, previa stipula con l'interessato del contratto di lavoro su iniziativa del Presidente.

Ulteriori compiti e funzioni, purché compatibili con le attività e gli scopi dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P., possono essere stabiliti dal relativo contratto di lavoro.

ART. 17 - IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci, se ritiene, può nominare un Revisore dei Conti, cui verranno assegnate le seguenti funzioni:

- stabilire d'intesa con il Consiglio Direttivo la forma dei rendiconti economici e finanziari annuali dell'Associazione;
- redigere la relazione accompagnatoria dei rendiconti economici e finanziari annuali ed illustrarla all'Assemblea dei Soci;
- controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti non può ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione e non può avere vincoli di parentela con il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.

Il Revisore dei Conti decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa all'Assemblea dei Soci convocata per deliberare in merito all'approvazione dei rendiconti economici e finanziari annuali dell'Associazione.

III - NORME FINALI

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione Territoriale va deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione Territoriale il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia, in particolare dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Presidente

Vice Pres

Consiglio

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 -

Art. 1

Art. 1

Letto

GI

N



FIRMA

FIRMA

alazione
i:

amenti

ema

riale

Convocazione. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica ovvero da 1/3 dei soci.

L'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, di: lettera raccomandata, FAX, posta elettronica, affissione presso la sede dell'Associazione ovvero pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

Validità delle riunioni. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Decisioni. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dallo Statuto e dai Regolamenti Nazionali, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. Ciascun Socio esprime un voto e può rappresentare non più di cinque Soci mediante delega scritta.

Le decisioni espresse dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci e vengono pubblicate mediante affissione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, presso la sede dell'Associazione ovvero, in alternativa, mediante pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Associazione e rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, comunque non superiore a cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Funzioni e compiti. Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed adempie a qualsiasi mandato gli venga da essa affidato, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione delle attività sindacali e all'erogazione dei servizi A.N.S.A.P.;
- esegue le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci e/o dagli Organi Nazionali A.N.S.A.P.;
- predispone i rendiconti economici e finanziari annuali per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- nomina il Segretario dell'Associazione Territoriale.

Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica.

In caso d'inottemperanza da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza dei propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente e ai restanti membri.

Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.

Decisioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, non superiore a cinque anni, salvo i casi di rimozione anticipata, ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

- rappresenta a livello politico-sindacale l'Associazione e ne cura i rapporti istituzionali con Enti, P.A. e soggetti privati nell'ambito territoriale riconosciuto all'Associazione;
- convoca le riunioni degli Organi Interni dell'Associazione;
- coordina tutte le attività organizzative, amministrative e gestionali dell'Associazione;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche dell'Associazione;
- cura i rapporti con banche ed istituti di credito, accende c/c bancari;
- svolge ogni ulteriore compito affidatogli dagli Organi Confederali, dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo;

FIRMA

FIRMA

FIRMA

g) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Territoriale è chiamata a designare i propri rappresentanti.

Il Presidente dell'Associazione può essere rimosso nei seguenti casi: ingiustificata inoperosità; indegnità morale; attività svolta in contrasto con le prescrizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Confederali; inosservanza delle deliberazioni e dei compiti affidati dall'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio Direttivo; impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni statutarie.

Il provvedimento di rimozione va approvato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri sono devoluti al Vice Presidente dell'Associazione, se nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo tecnico dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo ed esercita le seguenti funzioni:

- assolve a tutti i compiti organizzativi, amministrativi e gestionali affidati dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;
- redige i verbali delle riunioni degli Organi interni dell'Associazione;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente, provvedendo all'apertura e gestione dei conti correnti bancari dell'Associazione se espressamente autorizzato dal Presidente;
- provvede alla tenuta dei registri contabili ed è responsabile degli atti giustificativi di spese dell'Associazione.

Il Segretario può essere nominato anche tra soggetti estranei all'Associazione Territoriale e può essere assunto alle dipendenze della stessa, previa stipula con l'interessato del contratto di lavoro su iniziativa del Presidente.

Ulteriori compiti e funzioni, purché compatibili con le attività e gli scopi dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P., possono essere stabiliti dal relativo contratto di lavoro.

ART. 17 - IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci, se ritiene, può nominare un Revisore dei Conti, cui verranno assegnate le seguenti funzioni:

- stabilire d'intesa con il Consiglio Direttivo la forma dei rendiconti economici e finanziari annuali dell'Associazione;
- redigere la relazione accompagnatoria dei rendiconti economici e finanziari annuali ed illustrarla all'Assemblea dei Soci;
- controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti non può ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione e non può avere vincoli di parentela con il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.

Il Revisore dei Conti decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa all'Assemblea dei Soci convocata per deliberare in merito all'approvazione dei rendiconti economici e finanziari annuali dell'Associazione.

III - NORME FINALI

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione Territoriale va deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione Territoriale il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia, in particolare dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Presidente

Vice Pres

Consiglio

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 -

Art. 1

Art. 1

Letto

GI

N



FIRMA

FIRMA

persone fisiche che, presenti, sottoscrivono il presente atto ed accettano le cariche loro conferite dichiarando espressamente di non avere o essere a conoscenza di impedimenti o procedimenti di qualsivoglia tipo che sono incompatibili con la carica da ora in avanti ricoperta in seno all'associazione:

Presidente e rappresentante legale: GIACCHETTI ALESSANDRA, C.F. GCCLSN78L51H5011

Vice Presidente: MAMMOLITI PATRICK, C.F. MMMPRC79B20H501S

Consigliere: GIACCHETTI MAURIZIO, C.F. GCCMRZ16T52H501C

Art. 6 - Gli altri organi previsti dall'allegato Statuto saranno costituiti successivamente.

Art. 7 - Il Presidente dà lettura dello Statuto, che viene condiviso ed approvato all'unanimità dai presenti.

Art. 8 - Il Presidente propone di adottare la tessera nazionale A.N.S.A.P. quale tessera sociale ed i presenti all'unanimità accettano tale proposta.

Art. 9 - L'utilizzo del logo e della denominazione A.N.S.A.P. è subordinata al riconoscimento dell'Associazione quale articolazione territoriale A.N.S.A.P. dai competenti Organi Nazionali ed è subordinata al permanere del vincolo associativo con l'A.N.S.A.P.

Art. 10 - Il Presidente viene autorizzato al compimento di tutti gli atti necessari per la registrazione del presente atto costitutivo e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale

Art. 11 - Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dei soci fondatori.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto

GIACCHETTI ALESSANDRA

(Nome e Cognome)

MAMMOLITI PATRICK

(Nome e Cognome)

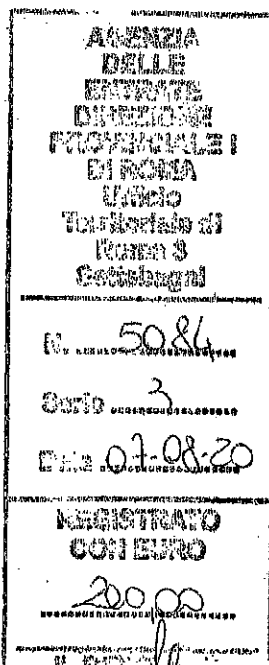
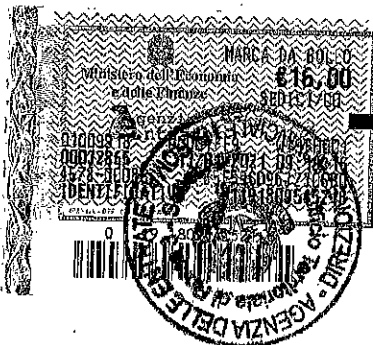
GIACCHETTI MAURIZIO

(Nome e Cognome)

(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

(Firma leggibile)



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

IN DATA 21/07/2020 in RIANO, via DEI COSTARONI n° 44

sono presenti i signori:

- GIACCHETTI ALESSANDRA, C.F. GCCLSN78L51H501I nato a ROMA
il 11/07/1978, residente a ROMA in via DEL FORTE TIBURTINO n° 162
identificato con: C.I. AZ0443357 rilasciata da COMUNE il 18/10/2018
valevole sino al 11/07/2029

- MAMMOLITI PATRICK, C.F. MMMPRC79B20H501S nato a ROMA
il 20/02/1979, residente a RIANO in via DEI COSTARONI n° 44
identificato con: C.I. AY 5577653 rilasciata da COMUNE il 23/10/2017
valevole sino al 20/02/2028

- GIACCHETTI MAURIZIO, C.F. GCCMRZ16T52H501C nato a ROMA
il 16/12/1952, residente a ROMA in via DEL FORTE TIBURTINO n° 162
identificato con: C.I. AT8383664 rilasciata da COMUNE il 18/11/2014
valevole sino al 16/12/2024

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig./Sig.ra GIACCHETTI ALESSANDRA il quale a sua volta nomina quale suo segretario la Sig./Sig.ra MAMMOLITI PATRICK

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo statuto redatto sulle linee Guida dell'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive in sigla A.N.S.A.P.,
Lo statuto recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Passando alla votazione l'assemblea all'unanimità approva lo statuto così come redatto e allegato al presente verbale.

Il presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive in sigla A.N.S.A.P. con sede in Roma, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'A.N.S.A.P. adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

Passando alla votazione l'assemblea dopo ampia discussione, approvato alla unanimità.

A questo punto detti componenti, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita da essi soci fondatori, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'Associazione denominata "Associazione Territoriale A.N.S.A.P. di RIANO" (d'ora in poi "Associazione"), in qualità di articolazione territoriale dell'A.N.S.A.P. - Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, in sigla A.N.S.A.P., con sede legale a Roma, adottando le linee guida ed i regolamenti riportate nello statuto dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. di cui è stata data lettura ai presenti.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in RIANO, via DEI COSTARONI n° 44

Art. 3 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, debitamente firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - L'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, associa persone fisiche e persone giuridiche in possesso dei requisiti specificati nello Statuto.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla celebrazione della prima Assemblea dei soci dell'Associazione ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla sottoscrizione del presente atto. Il primo Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti

persone fisiche che, presenti, sottoscrivono il presente atto ed accettano le cariche loro conferite dichiarando espressamente di non avere o essere a conoscenza di impedimenti o procedimenti di qualsivoglia tipo che sono incompatibili con la carica da ora in avanti ricoperta in seno all'associazione:

Presidente e rappresentante legale: GIACCHETTI ALESSANDRA, C.F. GCCLSN78L51H5011

Vice Presidente: MAMMOLITI PATRICK, C.F. MMMPRC79B20H501S

Consigliere: GIACCHETTI MAURIZIO, C.F. GCCMRZ16T52H501C

Art. 6 -- Gli altri organi previsti dall'allegato Statuto saranno costituiti successivamente.

Art. 7 -- Il Presidente dà lettura dello Statuto, che viene condiviso ed approvato all'unanimità dai presenti.

Art. 8 -- Il Presidente propone di adottare la tessera nazionale A.N.S.A.P. quale tessera sociale ed i presenti all'unanimità accettano tale proposta.

Art. 9 -- L'utilizzo del logo e della denominazione A.N.S.A.P. è subordinata al riconoscimento dell'Associazione quale articolazione territoriale A.N.S.A.P. dai competenti Organismi Nazionali ed è subordinato al permanere del vincolo associativo con l'A.N.S.A.P.

Art. 10 -- Il Presidente viene autorizzato al compimento di tutti gli atti necessari per la registrazione del presente atto costitutivo e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale

Art. 11 -- Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dei soci fondatori.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto

GIACCHETTI ALESSANDRA

(Nome e Cognome)

MAMMOLITI PATRICK

(Nome e Cognome)

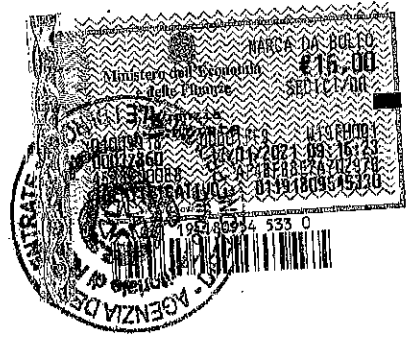
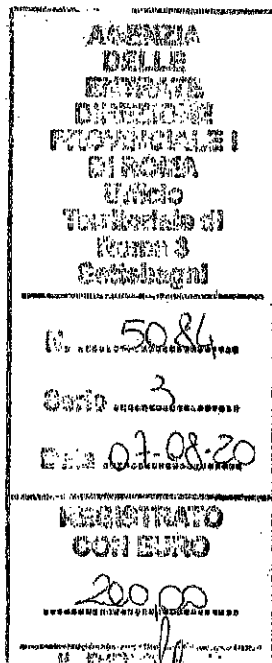
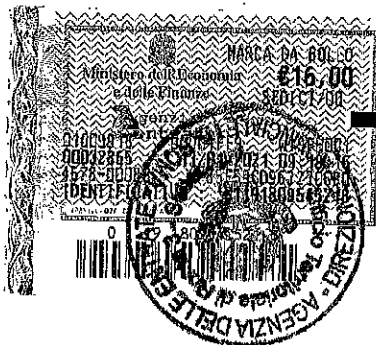
GIACCHETTI MAURIZIO

(Nome e Cognome)

(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

(Firma leggibile)



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

IN DATA 21/07/2020 in RIANO, via DEI COSTARONI n° 44

sono presenti i signori:

- GIACCHETTI ALESSANDRA, C.F. GCCLSN78L51H501I nato a ROMA

il 11/07/1978, residente a ROMA in via DEL FORTE TIBURTINO n° 162

identificato con: C.I. AZ0443357 rilasciata da COMUNE il 18/10/2018

valevole sino al 11/07/2029

- MAMMOLITI PATRICK, C.F. MMMPRC79B20H501S nato a ROMA

il 20/02/1979, residente a RIANO in via DEI COSTARONI n° 44

identificato con: C.I. AY 5577653 rilasciata da COMUNE il 23/10/2017

valevole sino al 20/02/2028

- GIACCHETTI MAURIZIO, C.F. GCCMRZ16T52H501C nato a ROMA

il 16/12/1952, residente a ROMA in via DEL FORTE TIBURTINO n° 162

identificato con: C.I. AT8383664 rilasciata da COMUNE il 18/11/2014

valevole sino al 16/12/2024

I presenti chiamano a presiedere la riunione Il Sig./Sig.ra GIACCHETTI ALESSANDRA il quale a sua volta nomina quale suo segretario la Sig./Sig.ra MAMMOLITI PATRICK.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo statuto redatto sulle linee Guida dell'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive in sigla A.N.S.A.P.,

Lo statuto recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Passando alla votazione l'assemblea all'unanimità approva lo statuto così come redatto e allegato al presente verbale.

Il presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive in sigla A.N.S.A.P. con sede in Roma, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'A.N.S.A.P. adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

Passando alla votazione l'assemblea dopo ampia discussione, approvato alla unanimità.

A questo punto detti comparenti, tutti cittadini italiani, convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita da essi soci fondatori, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'Associazione denominata "**Associazione Territoriale A.N.S.A.P. di RIANO**" (d'ora in poi "Associazione"), in qualità di articolazione territoriale dell'A.N.S.A.P. - Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, in sigla A.N.S.A.P., con sede legale a Roma, adottando le linee guida ed i regolamenti riportate nello statuto dell'Associazione Nazionale A.N.S.A.P. di cui è stata data lettura ai presenti.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in RIANO, via DEI COSTARONI N° 44.

Art. 3 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, debitamente firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - L'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, associa persone fisiche e persone giuridiche in possesso dei requisiti specificati nello Statuto.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla celebrazione della prima Assemblea dei soci dell'Associazione ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla sottoscrizione del presente atto. Il primo Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti